

Contatti:
Arch. Francesco Caporaso
Tel.: (0574183)6936
Tel.: (0574183)590

e-mail. f.caporaso@comune.prato.it
Posta certificata comune.prato@postacert.toscana.it

**Oggetto: Incremento/diversificazione dell'offerta di gioco pubblico fisico.
Direttiva dirigenziale.**

1) Incremento/diversificazione dell'offerta di gioco pubblico fisico in attività avviate successivamente:

- a) alla data di entrata in vigore (12/11/2013) della L.R. 18/10/2013 n. 57, per gli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6, lettera "a" (AWP) e lettera "b" (VLT) del TULPS
- b) alla data di entrata in vigore (14/01/2015) della L.R. 23/12/2014 n. 85, per le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 TULPS
- c) alla data di entrata in vigore (15/02/2018) della L.R. 23/01/2018 n. 4, per le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 TULPS

Si tratta delle fattispecie nelle quali un incremento/diversificazione dell'offerta di gioco - tramite installazione di ulteriori apparecchi con vincita in denaro e/o per avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata - si realizzi in attività di gioco già aperte al pubblico alla (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili".

Tali fattispecie, in effetti, sono già state valutate (positivamente, in quanto poi autorizzate) ai fini del rispetto di tale requisito oggettivo.

Ai fini della verifica delle distanze si ritiene NON RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come "sensibile" in un momento temporalmente successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.

La sussistenza del requisito della distanza da luoghi "sensibili" fissato dalla norma regionale è infatti condizione necessaria e sufficiente soltanto in sede di nuova apertura dell'esercizio di gioco e dell'originario avvio della relativa attività al pubblico.

In ciò si ritiene di adeguarsi al contenuto limitativo della circolare Ministero Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. 557/PAS/U/007081/1200(1) del 21/05/2018, nella parte in cui s'intende *"per nuove autorizzazioni quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di nuova apertura alla predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l'esercizio stesso"*.

2) Incremento/diversificazione dell'offerta di gioco pubblico fisico in attività già esistenti:

- a) alla data di entrata in vigore (12/11/2013) della L.R. 57/2013, per gli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6, lettera "a" (AWP) e lettera "b" (VLT) del TULPS**
- b) alla data di entrata in vigore (14/01/2015) della L.R. 23/12/2014 n. 85, per le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 TULPS**
- c) alla data di entrata in vigore (15/02/2018) della L.R. 4/2018, per le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 TULPS**

Si tratta delle fattispecie in cui un incremento/diversificazione dell'offerta di gioco - tramite installazione di apparecchi con vincita in denaro e/o per avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata - si realizzzi in attività di gioco aperte al pubblico prima della (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili".

Ai fini della verifica delle distanze, si ritiene RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come "sensibile" in un momento temporalmente ancora successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.

Per tali fattispecie, il rispetto del requisito della distanza da luoghi "sensibili", non in precedenza esigibile in funzione della irretroattività della norma regionale, deve essere oggetto di puntuale verifica in occasione di ogni incremento/diversificazione dell'offerta di gioco.

Prato, 06/06/2024

Il Dirigente del Servizio Sviluppo
Economico, SUEAP e Tutela Ambiente
Arch. Francesco Caporaso